

## GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE

I SEZIONE CIVILE

7 FEBBRAIO 1996 N. 978

PRESIDENTE: SENSALÉ

ESTENSORE: MORELLI

PARTI: TABOCCHINI

(Avv. Casamassima)

RAI-RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

(Avv. Irti, Zoccali)

**Persona fisica e diritti della personalità • Diritto all'identità personale • Limitazioni • Esercizio di altri diritti fondamentali • Prevalenza • Fattispecie in tema di diritto di cronaca.**

*Il diritto all'identità personale, pur essendo un diritto soggettivo perfetto, fondato sull'art. 2 Cost., può essere limitato in conseguenza dell'esercizio di altri diritti fondamentali, anch'essi costituzionalmente garantiti; in particolare, il diritto di cronaca, tutelato dall'art. 21 Cost., può liberamente esplicarsi e prevalere su quello all'identità personale, ove ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) l'utilità sociale della notizia; b) la verità dei*

*fatti divulgati; c) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (riaffermando tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale, ritenuto l'interesse sociale di uno sceneggiato televisivo sul caso « Re Cecconi » — noto calciatore della Lazio, ucciso nel 1977 da un gioielliere durante il falso tentativo di rapina ideato per scherzo dalla vittima — ha respinto la domanda di distruzione del filmato, proposta dal gioielliere e dalla moglie di questi deducendo che esso ledeva il loro diritto all'identità personale).*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione del 30 settembre e 8 ottobre 1983, i coniugi Bruno e Panera Adorno Tabocchini convenivano in giudizio la Rai-Radiotelevisione italiana e gli sceneggiatori Tommaso Sherman e Giampaolo Correale per ottenere la distruzione di uno sceneggiato televisivo intitolato *L'appello* e relativo al « caso Re Cecconi », concernente l'uccisione del noto giocatore di calcio, della società sportiva Lazio, Luciano Re Cecconi ad opera del Tabocchini, durante un falso tentativo di rapina ideato per scherzo dalla vittima all'interno della gioielleria degli attori.

Esponavano i coniugi Tabocchini che il tragico episodio si era verificato la sera del 18 gennaio 1977 allorché nella loro gioielleria entrarono alcuni giovani, uno dei quali tenendo le mani in tasca, pronunziò la frase « fermi tutti, questa è una rapina »; al che la reazione del gioielliere che, credendo di trovarsi di fronte ad un delinquente, estrasse la pistola e sparò contro il giovane uccidendolo.

Esponavano ancora gli attori che il Tabocchini fu arrestato sotto l'imputazione di omicidio, tratto a giudizio ed assolto con formula piena ex art. 52 c.p. dal Tribunale di Roma con sentenza del 4 febbraio 1977; che nel 1982 avevano appreso da notizie di stampa che la Rai stava preparando una trasmissione televisiva (sceneggiatori lo Sherman ed il Correale) riguardante il tragico episodio; che, a seguito della lettura del copione e della visione del filmato, essi si erano accorti che quel lavoro violava il loro « diritto alla identità personale »; dal che appunto la richiesta della sua distruzione.

Con sentenza del 15 dicembre 1986, il Tribunale di Roma adito, accoglieva la domanda.

Ma, su appello della Rai; la corte di Roma, riformava, poi, integralmente la statuizione di primo grado.

Da qui l'odierno ricorso per cassazione dei coniugi Tabocchini.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l'unico complesso mezzo della impugnazione si denuncia dai ricorrenti « violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 10 c.c., 96 e 97 l. 1941 n. 633, 2 Cost., 8 convenzione sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 848/55, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ».

Il ricorso è, per ogni aspetto, infondato.

Vanno preliminarmente richiamati e puntualizzati, in premessa, la nozione, il fondamento giuridico, la struttura, il contenuto, le forme ed i limiti di tutela del c.d. diritto alla identità personale, la cui violazione — nella specie — assumono appunto i ricorrenti sia stata a torto esclusa dalla corte di merito.

L'« identità personale » è venuta emergendo, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche.

La specificità di tale interesse (« ad essere se stesso ») è stata anche colta in parallelo od in contrappunto ad altri interessi ad esso contermini o collegati come l'interesse ai segni distintivi (nome, pseudonimo), che identificano nell'attuale ordinamento il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile; all'immagine, che evoca le mere sembianze fisiche; all'onore (che ha una dimensione più spiccatamente soggettiva, rispetto al rilievo oggettivo attribuito alla « identità »); e lo stesso interesse alla riservatezza, cui si riconosce un obiettivo, per così dire, negativo alla « non rappresentazione » all'esterno (di proprie vicende personali), in luogo di quello positivo, alla fedeltà della rappresentazione, che connota l'identità personale.

Anche se la utilità, soprattutto didascalica, di tali distinzioni non deve fare velo al carattere solidale di tali interessi, confluenti in un valore unitario, che è quello della persona umana.

Quest'ultima puntualizzazione che presuppone l'adesione ad una concezione « monistica » dei diritti della personalità aiuta anche a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.

E consente, nel contempo, di individuare con maggiore risolutezza il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del « pieno sviluppo della persona umana », di cui al successivo art. 3, cpv.

Per cui la concreta disciplina positiva del diritto in esame effettivamente può mutuarsi dalle disposizioni codicistiche e dalle disposizioni sul diritto di autore, in apertura richiamate: applicabili in via diretta — e non analogica — proprio per l'interpretazione evolutiva ed adeguatrice, di quelle norme che gli indicati precetti costituzionali consentono e, anzi, impongono.

La riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto alla identità personale va però incontro a limiti, di pari rango primario, che derivano dalla peculiare natura « antagonista » del diritto medesimo, al suo dover coesistere, cioè, nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno inverso, pure essi fondamentali e costituzionalizzati.

Si riflette infatti nella dielattica che viene ad instaurarsi tra il diritto alla identità personale ed i contrapposti diritti di critica di cronaca e di creazione artistica (a loro volta riconducibili alla comune matrice costituzionale dell'art. 21) quel fenomeno di confliggenza di interessi, di cui la casistica è ricchissima (si pensi alla libertà sindacale confliggente con la libertà di impresa; al diritto alla salute confliggente con l'interesse della produzione, ecc.) e che trova soluzione attraverso il temperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva di quella dell'altra.

Nel conflitto, in particolare, che qui ne interessa un tale bilanciamento degli opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto alla identità personale ove ricorra la triplice condizione: *a)* della utilità sociale della notizia; *b)* della verità dei fatti divulgati; *c)* della forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio.

Prevalendo altrimenti — in difetto di alcuna di tali condizioni — la garanzia della identità personale: intesa, peraltro, tale « identità » non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del « proprio io », bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto alla « identità » dell'individuo che, nella realtà sociale generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva.

Ora appunto — secondo i ricorrenti — per un verso sarebbe mancato, nel filmato in questione, alcun apprezzabile interesse sociale alla cognizione dei fatti privati in esso divulgati e, per altro verso, innegabile ne sarebbe stato l'intento (o comunque il risultato) denigratorio e deformante della identità di essi protagonisti: essendo stato, in particolare, il Tabocchini descritto come individuo incolto, impacciato, attaccato ai suoi averi ed al denaro, e la moglie riduttivamente rappresentata come donna unicamente intenta a riporre oggetti negli scaffali.

E sarebbe proprio la mancata rilevazione di questi elementi e presupposti — risolutivi del conflitto in favore del diritto alla identità degli attori e deponenti per la fondatezza della correlativa domanda di tutela — che vizierebbe la sentenza impugnata.

Ma la censura, così formulata, come già si è anticipato, non coglie nel segno: né sul piano della violazione di legge, perché la corte di Roma ha avuto sostanzialmente presente ed ha argomentato, comunque, in sintonia con il quadro di principi innanzi delineato; né nella prospettiva del vizio di motivazione, *ex art.* 360 n. 5, sui punti in questione.

Per un verso non hanno mancato, infatti, quei giudici di verificare l'esistenza di un attuale interesse sociale del filmato (già dal tribunale, del resto, riconosciuto) per il carattere emblematico che la vicenda assume nella rappresentazione di un particolare periodo storico segnato, nella comune memoria, da una diffusa violenza ed attitudine aggressiva, che appunto l'opera vede del pari manifestare sia nel comportamento dell'aggressore che in quello stesso (lo scherzo « violento ») della vittima.

E, per altro verso, ben articolata, diffusa e coerente (per cui resiste al vaglio di legittimità) è la motivazione in ordine all'escluso carattere denigratorio o deformante della descrizione della personalità degli attori.

Avendo, invero, al riguardo, il collegio di appello puntualmente, tra l'altro, osservato che « tutti i fatti narrati sono veri »; che fu, in effetti, lo stesso Tabocchini a presentarsi alla stampa come uomo di scarsa cultura, per non aver potuto egli studiare, pressato dalla necessità di guadagnare; che egli non poteva poi dolersi della raffigurazione di un suo comportamento « impacciato » nei momenti susseguenti alla tragedia, poiché sarebbe stato altrimenti per lui ben più negativa l'inversa manifestazione di un atteggiamento di freddezza o cinismo nella circostanza; che « l'attaccamento al denaro », che il filmato suggeriva come dato nel suo carattere, oltre ad inquadrarsi in una più ampia critica di costume si ricollegava comunque ad obiettivi e reali comportamenti pregressi del Tabocchini, che già altra volta aveva ferito gravemente un rapinatore e, in una ulteriore occasione, aveva fatto ricorso alle armi per evitare uno scippo alla moglie; che, infine, neppure l'attrice poteva seriamente lamentarsi di essere stata rappresentata nell'atto di riporre oggetti negli scaffali per essere questo un « gesto connaturale all'attività svolta nel negozio » e per nulla trasfigurante della sua personalità.

L'impugnazione va pertanto integralmente respinta.

---

**CONTENUTO E LIMITI DEL  
DIRITTO ALL'IDENTITÀ  
PERSONALE (IN MARGINE  
ALLO SCENEGGIATO SUL  
CASO « RE CECCONI »)**

**I**L FATTO. — La pronuncia in esame è di indubbio interesse non solo per la notorietà dei fatti da cui trae origine ma anche per il nuovo tentativo della Suprema Corte di dare un preciso inquadramento sistematico al diritto all'identità personale. La vicenda trae origine dal tragico episodio in cui trovò la morte il celebre calciatore Re Cecconi nel gennaio del 1977. Questi, si-

mulando per scherzo una rapina, venne ucciso dal proprietario della gioielleria che, in seguito, fu assolto avendo commesso il fatto in stato di legittima difesa putativa. La Rai, successivamente, realizzò una ricostruzione sceneggiata di detti avvenimenti. Immediata fu la reazione del gioielliere e di sua moglie, i quali riuscirono ad ottenere un provvedimento che inibiva la trasmissione dello sceneggiato in quanto lesivo del loro diritto all'identità personale<sup>1</sup>. Sulla stessa linea si muoveva la sentenza del Tri-

---

<sup>1</sup> Pret. Roma 6 maggio 1983, in *Foro it.*, 1984, I, 299.

bunale di Roma 15 dicembre 1986 che ne ordinava la distruzione, riconoscendo la lesione di detto diritto, in quanto la personalità del Tabocchini veniva raffigurata in maniera costantemente negativa: incolto ed impacciato nell'aspetto fisico e nella voce, culturalmente grossolano, amante del lavoro concepito solo quale strumento di denaro, arroccato nella difesa del suo avere. Sennonché la sentenza veniva completamente riformata dalla Corte d'Appello di Roma 11 Febbraio 1991<sup>2</sup> sul presupposto che « se sia giusta o no la valutazione in negativo di questi comportamenti espressa dagli sceneggiatori del filmato non importa in questa sede, perché qui interessa stabilire che l'interpretazione critica è stata coerente con comportamenti ed azioni realmente attribuibili al protagonista, legittimanti la rappresentazione del soggetto come arroccato nella difesa del suo avere, anche a costo del sacrificio di un uomo che solo apparentemente costituiva un pericolo per il suo patrimonio (...). La sentenza di primo grado deve essere, quindi, riformata, ritenendosi il filmato in questione lecito, in quanto espressione del diritto di critica, esercitato nei limiti della rilevanza sociale della vicenda rappresentata, della verità dei fatti e della continenza ».

La Suprema Corte ha ritenuto valido l'operare dei giudici d'appello. Tuttavia, pur di fronte alla pregevole ricostruzione del diritto all'identità personale, alcune conclusioni non sono del tutto convincenti.

L'ESISTENZA DI UN DIRITTO ALLA IDENTITÀ PERSONALE. — La pronuncia si segnala all'attenzione dell'interprete per il dichiarato intento di superare alcune incertezze dimostrate precedentemente e di indicare chiaramente la nozione, il fondamento giuridico, la struttura, il contenuto, le forme e i limiti di tutela del diritto all'identità personale.

La tesi di una sua esistenza è piuttosto recente in dottrina: solo il decennio 1980-90 ha visto una « esplosione » di scritti e di interventi traenti origine da una serie di pronunce giurisprudenziali che, in maniera più o meno esplicita, dedicano un autonomo spazio, tra i diritti della personalità, ad un cosiddetto diritto all'identità personale<sup>3</sup>. È stato infatti affermato che l'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e soprattutto, a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale<sup>4</sup>.

Il tema, si diceva, è stato rivisitato nel corso dell'ultimo ventennio da numerose pronunce che hanno messo in luce gli svariati problemi derivanti dalla configurazione della predetta situazione giuridica<sup>5</sup>. Così si evi-

<sup>2</sup> In *Giust. civ.*, 1992, 223, con nota di GIAMMARIA.

<sup>3</sup> È necessario precisare che l'esistenza di un diritto all'identità personale era stata già rilevata da DE CUPIS, nel suo volume su *I diritti della personalità*, Milano 1961.

<sup>4</sup> Pret. Roma 6 maggio 1974.

<sup>5</sup> Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1806; Pret. Torino 30 maggio 1919, in *Foro it.*, 1980, I, 2079; Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 2046; Trib. Milano 19 giugno 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 373; Pret. Roma 11 maggio 1981,

in *Foro it.*, 1981, I, 1737; Trib. Roma 10 marzo 1982, in *Foro it.*, 1982, I, 1405; Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Foro it.*, 1983, 234; Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, 462; Pret. Varese 27 gennaio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 553; Pret. Roma 15 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 249; Pret. Roma 10 febbraio 1988, in questa *Rivista*, 1988, 860; Pret. Roma 21 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 513; Trib. Pescara 5 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1990, 799; Pret. Roma 7 febbraio 1992, in questa *Rivista*, 1992, 889.

denziavano nella prima ordinanza le gravi alterazioni della personalità di un individuo, soprattutto in relazione alle sue convinzioni ideologico-morali derivanti dalla pubblicazione di un manifesto di propaganda antidivorzista, contenente immagini, appunto, di persone estranee a tale campagna (anche se in questo caso si faceva riferimento alla più tradizionale tutela dell'immagine e alla mancanza di consenso)<sup>6</sup>. Successivamente si sostenne che l'accusa, rivelatasi poi priva di fondamento, ad un uomo politico assai noto di aver militato in un movimento molto lontano dalle idee da lui correntemente professate non poteva di per sé considerarsi disonorevole ma costituiva comunque attentato alla sua personalità, ipotizzandosi, così, una tutela del tutto « inedita » rispetto alla figura tradizionale dell'onore<sup>7</sup>. Inoltre, si ritenne lesa l'identità personale (e il termine è stato esplicitamente accolto nella pronuncia) del singolo, e del gruppo politico cui egli appartiene, a seguito di un articolo giornalistico che prospettava una presunta collusione tra esponenti di due partiti, ispirati ad ideologie ben differenziate, onde evitare l'autorizzazione a procedere contro alcuni parlamentari<sup>8</sup>.

Il percorso giurisprudenziale di merito trovava un avallo significativo nella sentenza della Corte di Cassazione 22 Giugno 1985 n. 3769<sup>9</sup>. La Corte muoveva dall'enunciato generale per cui ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità, così come questa, nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva esserlo con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha cioè interesse a non vedere alterato, travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio ideologico quale si è estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad esprimersi nell'ambiente sociale. Veniva affrontato, inoltre, il problema fondamentale della tematica dell'identità personale: il fatto cioè che il legislatore non prevedesse espressamente una norma a tutela di questo diritto, che pur rappresentando un momento qualificante della personalità, non trovava un aggancio ad un preciso fondamento giuridico positivo. Osservava la Cassazione che senza dubbio l'art. 8 comma 1 della legge 8 dicembre 1948 mostra una considerazione per l'interesse del soggetto a non vedersi attribuire atti, pensieri, o affermazioni a lui estranei a prescindere da ogni verità; ma è del tutto insufficiente desumerne l'esistenza, nel quadro dei diritti della personalità, di un diritto soggettivo all'identità personale e tanto meno dagli art. 7 e 10 c.c., vista la loro tutela di interessi diversi da quello preso in esame; si ritenne, così, che il fondamento giuridico dell'identità personale dovesse individuarsi, conformemente ad un indirizzo di dottrina che andava sempre più diffondendosi, nell'art. 2 Costituzione, la cui finalità è proprio quella di tutelare

<sup>6</sup> Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1806.

<sup>7</sup> Pret. Roma 30 maggio 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 2079.

<sup>8</sup> Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 2046.

<sup>9</sup> In *Giust. civ.*, 1985, I, 3049, con nota di MACIOCE, *L'identità personale in*

*Cassazione un punto d'arrivo e un punto di partenza*; in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'identità personale davanti alla Cassazione*; e in *Foro it.*, 1985, I, 2211, con nota di PARDOLESI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*.

la persona umana nei suoi aspetti e modi di essere essenziali. In questa affermazione sembrava che l'interpretazione data dell'art. 2 Cost. fosse di norma immediatamente precettiva avente una funzione non meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati dal testo costituzionale.

La Corte, però, disattesa la premessa, mostrava piuttosto di preferire la concezione pluralistica dei diritti della personalità<sup>10</sup>, riconoscendo tutela giuridica solo alle manifestazioni oggetto di intervento legislativo specifico. Si affermava difatti che l'art. 2 Cost. è sì fonte immediata del diritto all'identità personale ma non ne detta una disciplina specifica per la quale è allora necessario ricorrere al procedimento analogico e riferirsi all'art. 7 c.c. che disciplina il diritto al nome essendo questo il più affine al diritto all'identità personale. Il richiamo al procedimento analogico veniva a rendere però privo di significato il riferimento all'art. 2 Cost.: nel momento in cui si afferma che l'identità, pur essendo un bene essenziale, non si inserisce tra i diritti costituzionali, essendo tali soltanto quelli espressamente previsti, in tal modo la norma viene svuotata di contenuto, riducendosi ad un ruolo di mero rinvio.

Non facilmente si spiegava questa contraddizione, cioè il fatto che si affermasse come fondamento normativo del diritto all'identità personale l'art. 2 Cost., negandosi poi rilevanza costituzionale alla situazione soggettiva. In effetti questa scelta della Cassazione sembrava essere stata condizionata da un orientamento della Corte Costituzionale che, in un primo momento, aveva negato la possibilità di ricondurre nuove categorie di diritti della persona alla normativa costituzionale<sup>11</sup>; ma, ancora più evidente, doveva apparire l'incongruenza della pronuncia della Suprema Corte se si considera che la Corte Costituzionale<sup>12</sup> aveva affermato, *re melius perpensa*, che l'art. 2 Cost. è una norma a fattispecie aperta, idonea a recepire e garantire le nuove esigenze di tutela della persona emergenti nella società, e perciò a conferire agli interessi sottesi la dignità di nuovi diritti costituzionali<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Nella dottrina italiana il confronto fra la concezione monistica e la concezione pluralistica della personalità (la prima propende per una visione unitaria della persona, la seconda invece riconosce tutela solo alle manifestazioni della personalità che sono state specifico oggetto di un intervento legislativo) si è manifestato contrapponendosi da un lato esigenze di certezza del diritto circa le situazioni protette, dall'altro istanze di completezza di tutela di fronte all'evoluzione della società.

<sup>11</sup> Corte Costituzionale 1 agosto 1978 n. 98, in *Giur. cost.*, 1979, I, 321, con nota di BARTOLO, in tema di mutamento di sesso.

<sup>12</sup> Corte Cost. 18 dicembre 1987 n. 561, in *Giur. cost.*, 1987, I, 431, con nota di VITUCCI; cfr. inoltre Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 404, in *Giur. it.*, 1988, 216, con nota di TRABUCCHI.

<sup>13</sup> Vi è da dire però che dall'analisi

della giurisprudenza di merito e di legittimità successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione del 1985 emergono dati significativi del fatto che la sentenza del Supremo Collegio abbia costituito un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza per un orientamento giurisprudenziale univoco in tema del diritto all'identità personale. Si danno per risolte le questioni che costituirono la base delle pronunce che individuarono il « nuovo diritto », non si discute più sulla sua configurabilità come situazione soggettiva rilevante per l'ordinamento, sul suo fondamento normativo e sui rapporti con gli altri diritti della personalità. Si confermano, dunque, in linea di massima i caratteri e i limiti del diritto all'identità personali e si nota una adattabilità della nuova figura ad una molteplicità di situazioni ritenute lesive dall'identità personale. Si assiste ad un'applicazione in settori diversi da quello necessariamente

Tali contraddizioni sembrano pienamente essere superate dalla pronuncia presa in esame, che si inserisce sulla strada di un precedente significativo intervento: la sentenza della Corte Costituzionale del 3-2-1994 n. 13<sup>14</sup> in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli art. 165 s.s. r.d. 19-7-1939 n.1238, nella parte in cui non prevedono che a seguito di rettifica degli atti di stato civile per ragioni indipendenti dall'interessato, questi possa mantenere il cognome fino a quel momento attribuitogli e che perciò è ormai entrato a far parte del proprio diritto, costituzionalmente garantito, all'identità personale. Si ritiene così che possa esaudire le esigenze di protezione del diritto all'identità personale il dettato dell'art. 2 Cost., quale garanzia generale di tutela della persona umana. Il cognome, nel caso di specie, vuole essere conservato dal ricorrente come segno distintivo che possiede rilevanza e autonomia proprie, e che ormai è acquisito e fa parte come caratteristica precisa e personalissima della proiezione della sua personalità all'esterno, cioè della sua identità personale.

NOZIONE, CONTENUTO E FONDAMENTO GIURIDICO DEL DIRITTO IDENTITÀ PERSONALE. — Il diritto all'identità personale è il diritto ad essere se stessi inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata con le acquisizioni ideologiche, morali e sociali che differenziano e al tempo stesso qualificano l'individuo. L'identità personale costituisce un bene di per sé, indipendente dalla condizione personale e sociale, indipendente dai pregi e dai difetti del soggetto; sicché il diritto comprende l'identità personale in tutte le sue molteplici ed eterogenee componenti: da quelle psichi-

ipersensibile delle controversie politiche. Si ricordi fra le tante il caso della Pretura di Varese del 27 gennaio 1986 che accoglie il ricorso in cui si lamenta la lesione dell'identità personale intesa quale rappresentazione di posizioni ideologiche, scelte politiche e morali, esperienze passate, condizione presente, da parte di un libro sulla guerra partigiana. Ancora, la pronuncia della Pret. di Roma del 3 ottobre 1986 la quale riconosce che la lesione del diritto in questione si realizza, a prescindere dal danno: il danno è in re ipsa per il semplice travisamento e alterazione dell'immagine esterna del soggetto. La pronuncia della Pret. di Roma 15 novembre 1986 riscontra, invece, la lesione dell'immagine, intesa come complesso di connotati e qualificazioni che esteriorizzano e individualizzano un certo soggetto, nell'inserimento senza il consenso dell'autore di una registrazione di un noto cantante all'interno di un deterivo per promuoverne la vendita. Nell'ordinanza della Pret. di Roma dell'10 febbraio 1988 il diritto all'identità viene dichiarato assoluto: è il diritto della persona ad una proiezione di sé nel sociale, la più corretta possibile in relazione alla sua attuale identità presente; si afferma,

così, la illiceità della pubblicazione di fotografie di nudo risalenti ad una fase della carriera ormai superata dalla nuova connotazione artistica e professionale delle ricorrenti, sottolineandosi l'aspetto attuale dell'identità, cioè l'esigenza di manifestarsi e di essere rappresentati quali realmente si è al momento presente. Nel caso della Pret. di Roma 21 gennaio 1989 era invece la pubblicazione di fotografie di scena ritraenti un'attrice su una rivista per soli uomini ad essere ritenuta lesiva dell'identità personale in quanto generava nei lettori la persuasione che l'attrice avesse acconsentito a posare nuda per quel particolare periodico. Numerose pronunce, inoltre, concernenti l'identità personale sono state adottate nel corso di controversie giudiziarie concernenti in prevalenza partiti politici e comitati, associazioni sindacali: sicché proprio l'evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti della personalità ha avuto una portata significativa con riferimento alla tutela del gruppo, offrendo l'occasione per affermare definitivamente la piena dignità degli enti di fatto, quali autonomi soggetti di diritto distinto dai singoli membri.

<sup>14</sup> In *Foro it.*, 1994, I, 1668.



che (carattere) a quelle affettive (sentimenti, affetti) e comportamentali (azioni materiali, intellettuali, politiche, ecc.); dalle situazioni materiali (condizioni economiche, tenore di vita) alle relazioni (familiari, economiche, professionali, sociali, politiche, ecc.).

La Corte sembra avere ben presente il proficuo dibattito dottrinario e giurisprudenziale e nella convinzione che tale diritto possa apprestare tutela alle situazioni più disparate datane una sua definizione sulla scia della migliore dottrina, ne analizza il problema del suo rapporto con altri diritti tradizionalmente intesi in parallelo o in contrappunto.

I segni distintivi personali costituiscono delle specificazioni del diritto all'identità personale, avente portata generale<sup>15</sup>. Il nome, in quanto strumento di identificazione di un individuo, costituisce pur sempre un mezzo di tutela di un bene più vasto, l'identità personale appunto. Il nome ha una natura unidimensionale, nel senso che non può presentarsi in modi diversi a seconda delle circostanze ed è, tranne rare eccezioni, imm modificabile, a differenza dell'identità personale<sup>16</sup>. Il diritto al nome tutela dalle lesioni della funzione diretta di esso, impedendo che altri possano utilizzarlo per identificare sé stessi o altre persone, reali o di fantasia, mentre la funzione indiretta, trova tutela, qualora determini una alterazione della personalità, nell'identità personale. L'identità così, rispetto ai segni distintivi, pur considerati nella loro complessità, rappresenta qualcosa di più ed anche qualcosa di diverso: essa permette non solo di individuare socialmente un soggetto, ma consente pure di delinearlo con i suoi attributi e le sue qualità, rappresentandolo nella molteplicità e molteplicità dei suoi caratteri distintivi e facendolo apparire, sia esteriormente, sia intrinsecamente, qual è in effetti, persona diversa dagli altri ed uguale a se stessa. L'identità personale, quindi, appare come un bene dai confini più ampi dovendo, a ragione, considerarsi un cerchio concentrico di maggiore proporzione<sup>17</sup>. La stessa Corte Costituzionale<sup>18</sup> inoltre ne indica una precisa e più ampia tutela anche di fronte ad una necessaria caducazione di una parte della normativa concernente il nome.

Tra diritto all'identità personale e diritto all'immagine, quale risulta definito dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 ss. della legge sul diritto d'autore, esiste sicuramente un punto d'unione che, nel contempo, ne costituisce il fattore differenziante: il primo consiste, in definitiva, nella proiezione e dilatazione del secondo, dal piano strettamente fisico a quello etico-sociale<sup>19</sup>. In relazione all'immagine si rileva innanzitutto che essa è costituita da un elemento materialmente percepibile e riproducibile che identifica il soggetto, nella sua apparenza fisica, mentre l'identità personale attiene ad aspetti morali, intellettualmente rappresentabili, della personalità. L'immagine ha una natura statica, connessa inevitabilmente ai tratti somatici del soggetto e quindi scarsamente determinabile da que-

<sup>15</sup> DE CUPIS, *op. cit.*, Milano 1982, 494.

<sup>16</sup> ZENO-ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Dig. comm. sez. civ.*, 1993, I, 294.

<sup>17</sup> PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, 380.

<sup>18</sup> Si veda la nota 14.

<sup>19</sup> VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino 1959, 29 ss.; RICCA-BARBERRIS, *Il diritto all'immagine*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, 226; SGROI, *La tutela della immagine della persona nota*, in *Giust. civ.*, 1964, I, 287.

st'ultimo, mentre l'identità personale, attenendo ad un complesso di attività materiali e intellettuali poste in essere da un individuo, è da questi dinamicamente delineata: sicché attraverso la tutela dell'immagine è sempre protetto il bene dell'identità personale, mediante il generale divieto di introdurre, nella riproduzione dell'immagine, alterazioni tali da compromettere profondamente la verità dell'individuo per ciò che attiene al suo aspetto fisico, con l'aggiunta che il divieto viga anche quando l'immagine sia riprodotta fedelmente ma, in occasione della riproduzione, siano alterati altri elementi attinenti alla personalità dell'individuo cui l'immagine pertiene<sup>20</sup>. Si pensi, altresì, come il diritto in questione possa tutelare l'identità di un soggetto da violazioni simili ma diverse nel contenuto (ad esempio violazione dell'identità artistica attraverso la pubblicazione di fotogrammi di un film su un giornale, attraverso la rappresentazione di un sosia su una rivista per soli uomini, e attraverso pubblicazioni della propria immagine appartenente ad un passato ormai remoto senza l'indicazione temporale<sup>21</sup>). È evidente quindi che non sono pochi i casi di sovrapposizione delle due figure, di cui è significativo esempio proprio la prima decisione giurisprudenziale<sup>22</sup> in tema di identità personale; in essa, accanto ad un uso non consentito di una immagine, si verificava una decontestualizzazione della stessa, per cui veniva attribuita ai titolari una identità ideologica opposta a quella da essi detenuta. L'inserimento dell'immagine in un contesto diverso da quello nel quale è stata originariamente ritratta costituisce una delle forme più tipiche della sua lesione. La decontestualizzazione dell'immagine determina una sua falsificazione: tale considerazione va però precisata nel senso che sovente la manipolazione non tocca il rapporto di riconoscibilità fra soggetto e ritratto, che anzi rimase intatto, bensì quello di identità fra soggetto reale e soggetto rappresentato.

Prima di esaminare il rapporto tra diritto all'identità personale e reputazione, è necessario rilevare che onore e reputazione in campo penalistico (tipizzati nelle figure dell'ingiuria e della diffamazione) sembrano essere ben altra cosa dall'onore e dalla reputazione nel diritto privato<sup>23</sup>. La differenza è stata sottolineata anche in giurisprudenza affermandosi che nel campo del diritto penale è maggiore l'adozione di un criterio oggettivistico, ancorato alla valutazione media dei valori; nel campo del diritto civile, segnatamente in tema di diritti della personalità, deve invece adoperarsi un criterio diverso: qui la sensibilità dell'interprete deve avvertire l'esigenza di individualizzazione degli interessi da tutelare, poiché la persona in tale campo non agisce — come nel diritto pubblico — *uti universus ma uti singulus*, invocando la tutela del «proprio» (concreto, storicamente determinato) diritto della personalità e non di quello di un uomo medio che non esiste in rerum natura<sup>24</sup>. Pur di fronte a

<sup>20</sup> In questo senso Cass. 10 novembre 1979 n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 81.

<sup>21</sup> Si veda la nota 13, ultima parte.

<sup>22</sup> Pret. Roma 6 maggio 1974.

<sup>23</sup> In tal senso ARE, *Interessi alla qualificazione e tutela della personalità*, in *Studi Asquini*, 1965, 2165; SANTORO, *Onore e reputazione nell'art. 20 della legge sul di-*

*ritto d'autore*, in *Riv. radiodiff.*, 1980, 562. Nel senso invece di una stretta analogia, DE CUPIS, *I diritti della personalità*, *op. cit.*, 251; SANTINI, voce *Onore (diritto civile)*, in *Nov.mo Digesto*, vol. XI, 1965, 973.

<sup>24</sup> Pret. Roma, 16 dicembre 1970, in *Giur. merito*, 1974, I, 303.

detta distinzione, vi è da precisare che in generale onore e reputazione sono lesi da una manifestazione di pensiero diretta al soggetto passivo oppure a (una pluralità di) terzi<sup>25</sup>, con un contenuto genericamente o specificamente offensivo, mentre l'identità personale, al contrario, essendo intrinsecamente legata alla verità, prescinde da eventuali giudizi negativi che terzi possono manifestare nei confronti della persona lesa, potendo essere falsata, quindi, anche con affermazioni, e non sembri un paradosso, migliorative dei caratteri, attribuiti, idee, ecc., del soggetto<sup>26</sup>. L'identità personale, quindi, attiene solo al momento gnoseologico del rapporto di un soggetto con gli altri, potendosi risolvere in conseguenze positive, negative o neutre, la reputazione attiene al momento critico, nel quale da una conoscenza si trae un giudizio positivo o negativo<sup>27</sup>. Solo in questo momento vi è sovrapposizione fra lesione dell'identità e lesione della reputazione: quando una falsa conoscenza determina un giudizio di disvalore. Nel primo illecito è compromessa solo la verità, nel secondo anche il valore della persona.

Il confronto fra riservatezza e identità personale mette invece in evidenza una importante distinzione fra i diversi aspetti della personalità: mentre la riservatezza attiene al complesso delle vicende private del soggetto, sottratte all'altrui scrutinio, l'identità personale consiste nel complesso delle attività pubbliche del soggetto rilevanti per la connotazione della sua personalità. Da una parte, infatti, c'è l'esigenza che la rappresentazione ad altri della propria identità risponda a criteri di verità oggettiva senza false rappresentazioni o attribuzioni, dall'altra c'è l'esigenza che aspetti della propria persona rimangano sconosciuti. Due beni diversi, quindi, dettati per fini diversi, con questo, peraltro, di particolare: ove l'ordinamento sacrifichi il diritto alla riservatezza per particolari ragioni di interesse generale (notorietà della persona, ufficio pubblico ricoperto, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento con fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico, limitazioni tutte *ex art.* 97 L. 22 aprile 1941 n. 633), è sempre fatto salvo l'interesse della persona affinché la medesima rappresentazione sia fedele e veridica<sup>28</sup>.

Tali distinzioni non devono naturalmente negare il carattere solidale di tali interessi, confluenti in un valore unitario, che è quello della persona umana. Ad una concezione pluralistica, secondo la quale i diritti della personalità sono ben differenziati e distinti, pur con caratteristiche comuni, si oppone, così, una concezione monistica, opzione metodologica preferita dalla pronuncia in esame (anticipata nella sentenza n. 990 del 1963, ma sostanzialmente disattesa dalla n.3769 del 1985), secondo la quale non esistono i diritti della personalità ma esiste il diritto della personalità: un diritto unico, a contenuto indefinito e vario, che non si identifica con la somma delle molteplici sue esplicazioni, singolarmente protette da norme particolari<sup>29</sup>. Non sono ovviamente indifferenti le implica-

<sup>25</sup> La definizione è di SANTORO, *op. cit.*, 574.

<sup>26</sup> Cfr. DE CUPIS, *op. cit.*

<sup>27</sup> ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*

<sup>28</sup> Cfr. DE CUPIS, *op. cit.*; dello stesso

Autore, *La verità nel diritto*, in *Foro it.*, 1952, IV, 223-224; SCHERMI, *Diritto alla riservatezza ed opera biografica*, in *Giust. civ.*, 1957, I, 222.

zioni dei due punti di vista in materia di tutela: in base alla prima teoria, infatti, la tutela della personalità deriverebbe dalle esplicite previsioni normative, eventualmente con la possibilità di colmare le inevitabili lacune facendo ricorso all'analogia iuris. In base alla seconda visione, invece, si avrebbe una protezione più ampia, non limitata ad esplicite previsioni normative, che si configurerebbero solo come momenti emergenti di una tutela più vasta e generalizzata<sup>30</sup>. In altre parole, se da un lato ogni ingerenza dei terzi sarebbe ammessa salvo esplicito divieto, dall'altro, essa apparirebbe illegittima, salvo specifiche norme autorizzative<sup>31</sup>. Alla concezione pluralistica si è obiettato di non essere in grado di proteggere le variegiate sfaccettature del fenomeno, di essere, al contrario, « arbitraria », di non tenere conto che i casi della vita sono incapaci di cristallizzarsi in specifiche formule e definizioni giuridiche, sul presupposto che la categoria dei diritti della personalità aumenta continuamente e mai potrà essere esaurita<sup>32</sup>. D'altro canto, alla tesi dell'unico diritto viene rimproverato un eccessivo individualismo di stampo ottocentesco, che non offrirebbe alcuna graduazione di interessi (meritevoli di tutela in quanto, appunto, riconosciuti espressamente dalla legge)<sup>33</sup>. Tale obiezione, però, non tiene adeguatamente conto del fatto che oggi la persona umana, come mai prima, rischia di essere sottoposta a gravi aggressioni, imprevedibili in passato, contro le quali la risposta dell'ordinamento appare obiettivamente difficile, proprio per l'assenza di un'adeguata normativa di sostegno. Naturalmente, per non giungere a forme esasperate di tutela, è necessario individuare un limite alle manifestazioni dei diritti della personalità. Con felice espressione esso è stato individuato come un connaturale limite interno del diritto. Si è infatti precisato che la tutela giuridica è riferita all'homo socialis per quelle legittime aspettative di rispetto di sé e del proprio essere che l'uomo può vantare in relazione al tempo in cui vive, alle ragionevoli limitazioni che il contatto con i propri simili inevitabilmente comporta, alle restrizioni che l'interesse collettivo può esigere. Il connaturale limite interno del diritto, dove il legislatore non lo abbia specificato con una norma espressa, in relazione all'uno o all'altro aspetto della personalità, è segnato certamente dal costume, dalle concezioni dominanti nella coscienza sociale<sup>34</sup>. Si può affermare che la sfera della personalità non trova « in lege » la definizione del suo concreto ambito: dall'ordinamento potremo conoscere gli eventuali limiti della protezione giuridica o rilevarne particolari applicazioni ad aspetti specifici ma non potremo avere delineata esaustivamente l'intera molteplicità di manifestazioni dei diritti della personalità. Né si deve affermare che la categoria dei diritti della personalità è illimitata, ma piuttosto che indefinito e vario è il contenuto dell'unico diritto della personalità.

Delineato l'ambito di tutela specifica, si è posta la questione della qualificazione dell'identità personale; la Corte l'ha risolta in termini di diritto

<sup>29</sup> GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1958, 466.

<sup>30</sup> DOGLIOTTI, *La tutela della personalità*, in *Trattato di dir. privato* diretto da Rescigno, I, 55.

<sup>31</sup> DOGLIOTTI, *op. cit.*.

<sup>32</sup> DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino 1939, 264.

<sup>33</sup> Così già RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino 1901, 240; ma cfr. anche VERCELLONE, *op. cit.*

<sup>34</sup> GIAMPICCOLO, *op. cit.*, 471.

soggettivo perfetto. L'indicazione della Corte, pur pregevole per il tentativo di accordare la massima tutela a suddetto diritto, è fatta attraverso schemi precostituiti e potrebbe anche apparire né determinante, né essenziale. La nozione di diritto soggettivo può essere utilizzata non come attributiva di poteri arbitrari riconosciuti al soggetto con alcune eccezioni e limiti, ma nel rispetto della situazione concreta, analizzata nella sua complessità sì da individuare la realistica disciplina dell'interesse in cui si sostanzia. Il diritto soggettivo non è un interesse insindacabile, che si sottrae a qualsiasi controllo da parte della società e dell'ordinamento; su di esso è possibile esperire un controllo individuale, collettivo e sociale<sup>35</sup>. Infatti, come un autorevole orientamento metodologico insegna<sup>36</sup>, ogni interesse giuridicamente rilevante, comunque qualificabile o definibile, è meritevole di tutela. Il problema della natura del diritto all'identità personale non ha in realtà così grande importanza, non essendo più, né in dottrina né in giurisprudenza, la natura del diritto soggettivo un presupposto indispensabile per il risarcimento del danno. La sostanziale irrilevanza della questione è confermata a livello costituzionale dalla prevalente interpretazione dell'art. 2 Cost. che non impone alcuna struttura giuridica prefissata, in quanto il rango di fattispecie di garanzia della persona umana implica una dignità che trascende il problema della situazione soggettiva. Nella formalizzazione degli interessi si è opportunamente modificata la terminologia, abbandonando la categoria del diritto soggettivo considerata non più vincolante ed esclusiva per garantire completa tutela alla situazione soggettiva, e anzi inadeguata per la materialità che le è connaturale e per la realtà che a questa figura si accompagna, ad esprimere compiutamente i valori della persona. Il valore della persona è reale, oggettivo, storicamente condizionato da un determinato ordinamento positivo; è perciò evidente lo sforzo di sganciarlo dalle forme cristallizzate in specifiche previsioni legislative. Quanto detto ha condotto ad un attento riesame della problematica al fine di una semplificazione delle teorie. Oggi in relazione all'identità personale si afferma la inutilità dello schema del diritto soggettivo. Questo schema è adattissimo all'ambito patrimoniale, appare invece ingiustificato nel campo dei rapporti esistenziali in cui non esiste dualità tra soggetto e oggetto su cui si basa tale struttura<sup>37</sup>. Diverse situazioni giuridiche riconducibili alla personalità hanno rilevanza indipendentemente dalla loro qualificazione in termini di diritto soggettivo, riconoscendo in tal modo la tutelabilità di interessi di diversa natura direttamente o indirettamente riconducibili a una norma di legge. Il modo di essere di una persona non è configurabile come oggetto di un potere (dominicale) della stessa. L'essere non può degradarsi alla dimensione dell'avere<sup>38</sup>. Diventa, allora, di opinabile applicazione quella forma di tutela che prende il nome di diritto soggettivo e il cui scopo è di garantire al soggetto il godimento di beni o di utilità, ad esclusioni di altri. Quindi, ammesso che il diritto soggettivo sia una situazione attiva e di vantaggio, caratterizzata sotto il profilo del conte-

<sup>35</sup> PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 1988, 260.

<sup>36</sup> PUGLIATTI, *Il rapporto giuridico uni-soggettivo*, in *Dir. civ.*, Milano 1975, 218.

<sup>37</sup> PERLINGIERI, *op. cit.*, 20.

<sup>38</sup> DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano 1993.

nuto da un « agere licere » che poi si traduce in « facultas agendi » per il soddisfacimento dell'interesse presupposto, sembra che lo schema tecnico del diritto soggettivo non possa costituire la figura di qualificazione degli interessi attinenti alla personalità del soggetto. Si avrà, allora, una situazione innominata, (perché priva di un nomen e di una fisionomia frutto di una consolidata e rassicurante tradizione ed incapace di inserirsi in uno schema tipico di qualificazione), non una non-situazione<sup>39</sup>. Inoltre, prospettiva interessante, ma non del tutto condivisibile, è quella per cui la tutela dell'identità personale potrebbe esprimersi anche in un interesse legittimo che funga da limite all'esercizio, da parte di terzi, di diritti attinenti alla libera manifestazione del proprio pensiero<sup>40</sup>.

Sicuramente, come sovente si è sostenuto, sarebbe auspicabile una depatrimonializzazione del diritto civile, ossia un sistema di diritto civile costituzionale imperniato sulla funzionalizzazione delle situazioni soggettive esistenziali cui si riconosca un'indiscussa preminenza, sottolineandosi l'inadeguatezza e l'inopportunità dello schema del diritto soggettivo a garantire gli aspetti della personalità rilevanti per il diritto<sup>41</sup>. Nelle more di una risistemazione di detti concetti, però, l'inclusione dei diritti fondamentali nella categoria del diritto soggettivo appare concettualmente giustificata, in ragione di una tutela maggiormente definita di tali diritti che, il richiamo alla categoria, assicura loro.

Punto nodale della ricostruzione delineata dalla pronuncia è l'individuazione del fondamento normativo del diritto alla identità personale. Esaminando innanzi tutto la legge ordinaria vi è la sensazione dell'esistenza di indici normativi che sembrano provare che un tale diritto è oggetto di considerazione, in qualche misura, del nostro ordinamento. Esistono delle norme che impongono l'obbligo del rispetto della verità delle notizie; obbligo predisposto alla tutela dell'interesse della verità come tale, a prescindere dal fatto che la notizia non veritiera offenda o meno altri interessi. Viene così in considerazione l'obbligo inderogabile, sancito dall'art. 2 legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede con le possibili conseguenze di ordine disciplinare in caso di violazione di esso. In secondo luogo, viene in considerazione l'obbligo di rettifica imposto dall'art. 8 legge 8 febbraio 1948 n. 47 (come modificato dallo art. 42 legge 5 agosto 1981 n. 416), sulla stampa, non solo rispetto alle notizie lesive della « dignità », ma anche rispetto alle notizie « contrarie a verità ». Obbligo al quale fa da correlato il diritto del soggetto di ottenere la rettifica, al fine di vedere ripristinata la propria identità personale. Un altro riferimento normativo si ritrova nell'interpretazione di cui è stato oggetto l'art. 7 c.c. in una sentenza di grande interesse<sup>42</sup>, nella quale, detto articolo appariva costituire un valido stru-

<sup>39</sup> BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale*, in questa *Rivista*, 1985, 568.

<sup>40</sup> BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, *Diritto civile*, Torino 1987, I, 168.

<sup>41</sup> PERLINGIERI, *La persona umana nell'ordinamento costituzionale*, Napoli 1978, 260.

<sup>42</sup> Trib. Milano 19 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, 378.

mento per risolvere, già de iure condito, e di conseguenza con maggiore persuasione normativa, i difficili problemi circa la configurabilità del diritto all'identità personale: l'art. 7 c.c. così appariva nella citata sentenza non ristretto ai soli aspetti dell'identificazione di un determinato personaggio, ma abbracciante anche i tratti e i caratteri di una persona rendendo il nome della stessa un aspetto indissolubilmente collegato con la verità di cui ciascun soggetto è portatore<sup>43</sup>. Spunti ulteriori, per giustificare con norme di diritto positivo l'esistenza del diritto alla identità personale si possono ricavare dall'art. 10 c.c., dalla normativa creata con il sistema sanitario nazionale, così com'è data dalla legge di riforma, come pure da alcune norme del codice civile relative al diritto di famiglia (art. 147; art. 330; art. 333 c.c.).

Suddette indicazioni, alcune delle quali peraltro suggestive, non possono essere accettate vista una tutela specifica diversa accordata dagli articoli menzionati.

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha così voluto consapevolmente superare le riserve precedentemente espresse, ancorando il diritto all'identità personale direttamente al precetto dell'art. 2 Cost., di cui si propugna una lettura alla luce dell'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana sancito dall'art. 3 cpv. Cost.. Suddetta conclusione ben si concilia con il carattere « personalistico » della nostra Costituzione, nel senso che essa pone al primo posto della gerarchia dei valori la persona umana, nella sua duplice dimensione individuale e sociale<sup>44</sup>. Tale peculiarità fa sì che la tutela dei diritti della personalità rientri pienamente tra le finalità che la nostra Carta Costituzionale si propone di perseguire e, il diritto all'identità personale non « sfugge » a tali intenzioni; ne consegue che va abbandonata la strada dell'applicazione analogica delle norme sul diritto al nome (o di altre) e che invece occorra rifarsi ad una pluralità di disposizioni dettate a tutela della persona umana, le quali sono suscettibili di essere interpretate in chiave evolutiva e si pongono, pertanto, come la disciplina applicabile in via diretta all'identità personale. L'art. 2 Cost. contiene una norma a fattispecie aperta a tutela della persona, in quanto gli stessi costituenti erano consapevoli del fatto che la personalità umana potesse risultare esposta a nuove insidie sconosciute in quel tempo introducendo, perciò, una clausola generale in virtù della quale non esisteva un numero chiuso di ipotesi da tutelare, essendo piuttosto protetta la persona nella sua globalità<sup>45</sup>, come valore in tutte le manifestazioni essenziali al suo libero sviluppo<sup>46</sup>. La disposizione del-

<sup>43</sup> PARDOLESI, in *Giur. ital.*, 1981, I, 373. Analogamente FABIANI, in *Riv. dir. aut.*, 1981, 397.

<sup>44</sup> MANTOVANI, *Il diritto all'identità personale e la tutela penale*, in *Il diritto all'identità personale*, Padova 1981, 129.

<sup>45</sup> Per una prospettiva diversa cfr. RESCIGNO, *Persona e Comunità. Saggi di diritto privato*, Padova 1987, 253, il quale nella lettura dell'art. 2 Cost. pone l'accento sulle formazioni sociali, sul momento che egli chiama « comunitario » dello svolgimento della personalità.

<sup>46</sup> MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, voce, in *Enc. Dir.* XXXIII, Milano 1972, 333, il quale afferma che l'art. 2 Cost. è una norma specifica che per la sua ampiezza e generalità è capace di rappresentare la Norma fondamentale, alla quale è possibile riportare ogni specificazione concreta del valore della personalità; cfr. BESSONE e FERRANDO, *Persona fisica* (voce), in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano 1983, 203, i quali precisano che nella normativa costituzionale l'uomo non è un mezzo per raggiungere altri fini bensì il fine ultimo dell'ordinamento.

l'art. 2 Cost. è insuscettibile di definizioni precise e immutabili, proprio in quanto la specificazione e la determinazione è rimessa al giudice mediatore e tramite delle esigenze di tutela che si manifestano in un determinato momento storico, in relazione alle differenti modalità di aggressione alla personalità. La Costituzione, quindi, intesa in senso culturale<sup>47</sup>, tale da accogliere tutto il complesso dei diritti di libertà che attengono alla persona e che, pur se non espressamente previsti e non tradotti in specifici comandi legislativi, manifestano un grado di rilevanza sufficiente perché vengano assunti nel valore generale della persona e possono essere dedotti come corollari dalle disposizioni di carattere generale presenti nella Costituzione.

L'art. 2 Cost. non è un mero compendio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione perché, se così fosse, la disposizione apparirebbe un'affermazione di principio in definitiva abbastanza sterile; peraltro sarebbe difficile sostenere perché determinati diritti vengano tutelati due volte, una volta in via generale, un'altra nelle singole disposizioni. Si potrebbe attribuire un qualche diverso significato all'art. 2 Cost.: l'inviolabilità dei diritti dell'uomo starebbe ad indicare che essi non potrebbero essere riconosciuti nemmeno con la revisione costituzionale<sup>48</sup>. Questa opinione sembra da accogliersi osservando inoltre che l'art. 2 Cost. non tanto proclama inviolabili i diritti previsti nel testo costituzionale, quanto addirittura recepisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo: la formula ricognitiva rinvia ad una realtà giuridica logicamente preesistente e distinta dalla Costituzione formale ed evoca, inoltre, la nozione di sviluppo della personalità dell'uomo, cui si riferisce anche l'art. 3 cpv. Cost., senza peraltro che nessuna disposizione costituzionale venga a definirla positivamente.

IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ PERSONALE E LA CREAZIONE ARTISTICA. — Punto sicuramente più controverso della pronuncia presa in esame è il criterio applicato alla soluzione del caso concreto.

L'identificazione dei limiti della identità personale e di soluzioni di compatibilità con il principio di libertà di manifestazione del pensiero è di centrale importanza, atteso che la protezione della verità personale si pone in potenziale conflitto con il bene garantito dall'art. 21 Cost.<sup>49</sup> ed, in specie, con uno dei suoi particolari aspetti che consiste nella creazione artistica. Naturalmente, anche il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come tutti i diritti, ancorché costituzionalmente garantiti, non può ritenersi avulso dal sistema dell'ordinamento e quindi privo di

<sup>47</sup> PIZZORUSSO, *I profili costituzionali di un nuovo diritto della personalità*, op. cit., 129, il quale afferma che è possibile ricondurre tutto il complesso dei diritti di libertà che attengono alla personalità alle clausole generali della Costituzione.

<sup>48</sup> Cr. MORTATI, *Ist. dir. pubblico*, II, Padova, 1964, 153 s.; BARILE e DE SIERVO, *Revisione della Costituzione*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 773 s.s. e spec. 781.

<sup>49</sup> L'art. 21 Cost. è una norma di natura precettiva che comprende oltre alla libertà di tacere soprattutto quella di parlare. Questa la definizione del CARNELUTTI, in *A proposito della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Foro it.*, 1957, IV, 143. Dello stesso avviso sono SANDULLI, *Libertà d'informazione*, in AA.VV. *Problematica giuridica dell'informazione*, Milano 1979, 9; CRISAFULLI, *Problematica della libertà d'informazione*, *Il Politico*, 1964, 29.



limiti intrinseci. Nella ricerca di un limite, dunque, non sembra possa contestarsi che esso vada individuato primariamente nella tutela della persona, rispetto alla quale potrebbe affermarsi che anche il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione è strumentale, se è vero che tutto il sistema delle garanzie costituzionali è orientato verso la tutela della persona<sup>50</sup>.

Il problema, attesa la riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto all'identità personale, si pone in termini non più di gerarchie, ma di giusto bilanciamento tra interessi che non sono in collisione tra loro, ma sono, invece, collegati; i limiti di compatibilità tra due interessi sono relativi e variabili nel tempo, perciò è il giudice, con il supporto della dottrina, che dovrebbe divenire interprete della coscienza sociale e trovare soluzioni di equilibrio e di contemperamento per definire i rapporti tra i due diversi valori. Ritorna l'antica questione, sotto nuove luce, di quanto concedere al singolo che si vuole proteggere dalle aggressioni esterne e di quanto si possa dire e in che modo<sup>51</sup>.

Una volta riconosciuta la configurabilità nel nostro ordinamento del diritto all'identità personale, la giurisprudenza ha elaborato linee di tendenza precise in relazione al suo aspetto più delicato, e cioè il lato operativo<sup>52</sup>; il campo di azionabilità del diritto all'identità non può essere altro che la cronaca, ossia la narrazione di fatti ed avvenimenti valutabili in termini di verità o falsità. La cronaca, corollario della libertà di espressione ed informazione, non può essere esercitata incondizionatamente, ma trova i suoi confini nella coesistenza con altri parametri, consacrati nella Costituzione, siano essi esplicitamente enunciati oppure ricavati mediante la tecnica interpretativa<sup>53</sup>. Non invece la critica, ossia l'espressione di apprezzamenti e valutazioni soggettive dell'interprete che per i modi o il linguaggio usato potrà dar luogo ad un'incriminazione per diffamazione ma mai ad una protezione civilistica dell'identità, la quale può essere lesa dalla cronaca e non dalla critica. La distinzione è naturalmente valida solo se vi è la possibilità di secernere quale è la notizia, con tutti i condizionamenti che si debbono dare a questo termine, e quale invece il commento o la valutazione della notizia. Così, mentre dei fatti sono consentite verifiche, riscontri, e lesione possibile quindi dell'identità personale, le valutazioni non ammettono se non un contrasto dialettico ma non certo una verifica<sup>54</sup>.

Semberebbe allora che la c.d. critica per immagini, attuata attraverso una trasmissione televisiva, non possa ledere il diritto all'identità personale. Ma così non è. L'immagine ha una forza suggestiva penetrante tale

<sup>50</sup> GIACOBBE, commento a Cass. n. 5259 del 1984, in questa *Rivista*, 1985, 164; sostanzialmente contra FOIS, *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost.*, in questa *Rivista*, 1985, 155.

<sup>51</sup> Cfr. ALPA, *Riservatezza, diritto di cronaca e valutazione comparativa degli interessi*, nota a Cass. 5 aprile 1978 n. 1557, in *Foro pad.*, 1974, 54.

<sup>52</sup> Per il contributo della dottrina sui limiti dell'art. 21 Cost. cfr. RODOTÀ, *La*

*privacy tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1974; PIZZORUSSO, *I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona*, *op. cit.*

<sup>53</sup> Sivedano in tal senso Corte Cost. n.9 del 19 febbraio 65, in *Giur. cost.*, 1965, 61; n.86 del 23 marzo 1974 e n. 20 del 24 febbraio 74, in *Giust. cost.*, 1974, I, 151.

<sup>54</sup> Cfr. la relazione di LIPARI al convegno *Il giurì per la lealtà dell'informazione*, in questa *Rivista*, 1991, 803.

da far sembrare ciò che è critica o creazione artistica verosimilmente vero. L'immagine è, allora, ontologicamente cronaca<sup>55</sup>. E, non vale il rilievo di dover svincolare da qualunque onere di fedeltà al reale l'autore di un'opera che si qualifica di fantasia, ponendo come limite alla libertà di creazione il rispetto dell'onore e della reputazione altrui, ma non il diritto all'identità personale. Laddove la realtà della cronaca venga resa attraverso la ricostruzione di episodi e circostanze appartenenti alla vita quotidiana dei protagonisti della vicenda rappresentata, l'identità personale va tutelata: l'opera di fantasia è così cronaca, pur se romanzata; e tale appare la vicenda del Tabocchini.

Di qui la necessità per la ricostruzione dell'identità personale dell'individuazione di un principio di verità che costituisca ad un tempo un limite all'esercizio della libertà e di tutela della personalità del soggetto. La Corte, rievocando un proprio precedente<sup>56</sup> passato alla storia come il decalogo del giornalista, risolve il conflitto nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca sul diritto all'identità personale ove ricorra l'utilità sociale della notizia, la verità dei fatti divulgati e la forma civile dell'esposizione. È ormai un dato acquisito nella cultura giuridica che il contrasto tra diritto all'identità e la libertà di manifestazione del pensiero si risolva nel temperamento dei due in modo che la tutela dell'uno non sia esclusiva della tutela dell'altro; è opinione costante che il temperamento e il bilanciamento tra i due valori si debba risolvere in favore del diritto di cronaca sempre che siano stati rispettati i criteri indicati da quella che può dirsi una consolidata giurisprudenza - verità dei fatti narrati e obiettività del fatto stesso<sup>57</sup>. L'altro criterio quello dell'interesse pubblico della conoscenza viene a contrapporsi, e a chiedere quindi un giusto temperamento, con il diritto alla riservatezza; ma di questo la Corte, in linea di principio, non sembra tenerne conto tant'è vero che contrappone l'utilità sociale della notizia all'identità personale: non si vede come la presenza o meno di tale interesse possa influire sul diritto all'identità personale.

La ricostruzione difatti viene ad incentrarsi sulla verità dei fatti narrati, i soli capaci di ledere l'identità personale. La Corte così ha ritenuto valido l'operare dei giudici di merito, i quali avevano osservato che « tutti i fatti sono veri », in ordine all'escluso carattere deformante della descrizione della personalità: ciò perché lo stesso Tabocchini si era presentato alla stampa come uomo di scarsa cultura, e tale raffigurato, inoltre corrispondeva a verità che egli non aveva voluto studiare per poter subito guadagnare, che in altre occasioni era ricorso alle armi, che era connaturale alla attività negoziale della moglie quello di riporre oggetti sugli scaffali. A sostegno di tale presa di posizione la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il diritto all'identità personale è diritto ad essere se stessi che non può essere concepito in termini di corrispondenza del fatto narrato con l'idea che ciascuno ha del proprio io: se così fosse la critica non sarebbe mai possibile se non in forma di celebrazione, cioè di raffigurazione positiva del soggetto, mentre dovrebbe considerarsi illecita tutte le volte in

<sup>55</sup> METZ, *Semiologia del cinema*, Milano, 1989, 24.

<sup>56</sup> Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in

questa *Rivista*, 1985, 155.

<sup>57</sup> Cfr. Trib. di Trento 18 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 524.

cui il soggetto dovesse dissentire dall'immagine di esso offerta. Questo implicherebbe una visione distorta dell'identità personale che è solo quella oggettiva, espressa in un dato momento storico, così come è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva accolta dalla società. Questo principio fa dubitare della soluzione del caso concreto. Se è vero che il narratore può invocare, come esimente, anche la semplice « verità » della notizia cioè quella verità che, in buona fede, abbia ritenuto tale pur non essendo sulla base degli elementi di conoscenza da lui vagliati con cura proporzionale alla verosimiglianza, è anche vero che l'obbligo della verità, corretto dalla putatività medesima, si converte, a ben vedere, in obbligo di buona fede. Inoltre, nel nostro ordinamento, pur se esplicitamente riferito ai giornalisti, è stabilito che è diritto insopprimibile la libertà di critica limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservando sempre il dovere imposto dalla lealtà e dalla buona fede<sup>58</sup>. Per di più la Corte nel precedente espressamente richiamato aveva avuto modo di precisare che la verità non è tale se è mezza verità o verità incompleta. A ben vedere nel caso di specie il Tabocchini non viene considerato in quanto tale ma diventa l'emblema di un dato momento storico di cui sembra incarnare il prototipo e, la sua vicenda, viene colta nell'istante dell'omicidio, che diventa il fulcro su cui ricostruire un'epoca violenta. La verità in questo caso non è sostanziale, ma diventa verità funzionale, mezza verità quindi. Certo, pur nella consapevolezza della difficoltà di rappresentare il caleidoscopio di una vicenda umana, la prospettiva scelta dalla ricostruzione scenica è sicuramente riduttiva e tale da porre il soggetto « sotto falsa luce »<sup>59</sup>.

I dubbi aumentano poi in rapporto al fatto che, nelle more processuali, l'interesse sociale della vicenda sia venuto a cadere, con conseguente lesione del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. Né vale il rilievo che una volta che una persona diventi « public figure » in una particolare controversia lo rimane successivamente in relazione ai commenti futuri o rappresentazioni. Quando le vicende rientrano nell'anonimato dell'uomo qualunque e, della sua esistenza, la genericità dei consociati ha perso il ricordo, non vi è più l'interesse sociale del fatto: questo, peraltro, non incorpora il diritto alla riservatezza, ma vi convive di volta in volta sacrificandolo o soddisfacendolo. Prima, l'interesse sociale della notizia affievolisce il diritto alla riservatezza poi, con il passare del tempo, declina e consente la piena riespansione di suddetto diritto: diritto ad essere lasciati soli con se stesso, soli con le proprie vicende.

GIUSEPPE CASSANO

<sup>58</sup> Art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista.

<sup>59</sup> Cfr. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico - False light in the public eye*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 1, 84.